



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Eliana MORANDI
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
emorandi@notariato.it

REGISTRATO A TRENTO
IL 19/12/2022
AL N. 32491
SERIE 1T
EURO Esente

Esente da imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5,
D.Lgs. 117/2017

Repertorio n. 6212

Raccolta n. 4837

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE "CASA ACCOGLIENZA ALLA VITA PADRE
ANGELO ODV"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno quindici dicembre duemilaventidue.

15 dicembre 2022

In Trento, viale Bolognini n. 28 alle ore diciotto e dieci

Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento**, con Studio
in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente:

- **MAZZA ANTONIO**, nato a Genova il giorno 21 maggio 1949, cittadino
italiano, con domicilio per la carica presso la sede legale dell'Associazione,
nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo e legale
rappresentante dell'Associazione:

"CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA PADRE ANGELO ODV"

con sede in Trento, viale Bolognini n. 28, Associazione iscritta al Registro
delle Persone Giuridiche istituito presso il Commissariato del Governo per la
Provincia di Trento al n. 7 ed all'Albo delle Organizzazioni di Volontariato
della Provincia Autonoma di Trento al n. 057/A, Codice Fiscale
96041500222;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.

Il comparente richiede a me Notaio di assistere, redigendone il relativo
verbale, all'assemblea che la detta Associazione intende oggi tenere in
questo luogo ed ora, in seconda convocazione, essendo la prima andata
deserta, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

*1. Modifiche dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo
settore e completare il procedimento di trasmigrazione al R.U.N.T.S. - art.
101 D.Lgs. 117/2017.*

2. Varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio a tale richiesta dò atto di quanto segue.

Il comparente, ai sensi dello statuto sociale vigente, assume la presidenza
dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto
sociale vigente;

- che l'odierna assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare,
in quanto vi partecipano, in proprio n. 9 associati aventi diritto di voto, su
un totale di n. 9 (nove) associati aventi diritto di voto, e precisamente i
signori: indicati nel foglio presenze che si allega sotto la lettera "A";

- che è presente l'Organo di Controllo unipersonale, in persona del dottor
Mario Giuseppe de Vito;

- che del Consiglio Direttivo oltre ad esso comparente, sono presenti:

Silvestri Manuela, Pasolli Walter, Cristoforo Pietro e Andreatta Ferdinando;
Manuela Silvestri è Vice Presidente, gli altri Consiglieri;

- che tutti i presenti si dichiarano informati circa gli argomenti da trattare.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita e idonea a

deliberare su quanto all'ordine del giorno ai sensi di legge e dello statuto vigente.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda come l'Ente, in quanto Organizzazione di Volontariato, sia in transmigrazione verso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione ODV; il RUNTS ha comunicato che sono emersi motivi ostativi all'iscrizione in merito allo statuto dell'associazione in quanto non pienamente conforme a quanto previsto dalla normativa del Terzo Settore.

Il Presidente passa quindi a dare conto delle modifiche allo statuto richieste dal RUNTS, chiedendo a me Notaio di illustrare più dettagliatamente i contenuti.

Io Notaio procedo, quindi, alla disanima dello statuto e, in particolare, delle modificazioni caratteristiche per l'adeguamento.

Dopo adeguato confronto il Presidente chiede perciò se vi siano contrari all'approvazione unitaria e complessiva delle modifiche allo statuto, senza la votazione articolo per articolo.

Nessuno essendosi dichiarato contrario, il Presidente invita quindi gli associati ad esprimere il loro voto e constata che l'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano

con voti

- favorevoli: unanimi

- contrari: nessuno

- astenuti: nessuno

h a d e l i b e r a t o

- di adottare un nuovo testo di statuto sociale, nei termini e modi proposti dal Presidente. Il nuovo testo di statuto, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, per formarne parte integrante e sostanziale;

- di richiedere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nella Sezione ODV;

- di chiedere l'accreditamento ai fondi del 5 x 1.000;

- di attribuire al Presidente pro tempore dell'Associazione il potere di apportare allo Statuto tutte quelle integrazioni, modifiche e soppressioni, purchè di carattere non sostanziale, ai fini dell'iscrizione nel predetto Registro (RUNTS) ed al fine del conseguimento della personalità giuridica, eventualmente richieste dalle competenti Autorità ovvero da norme di legge e regolamentari o circolari esplicative delle stesse;

- di delegare me Notaio per la presentazione della relativa istanza di iscrizione al RUNTS.

A questo punto io Notaio allego, ai sensi di legge al presente atto, sotto la lettera **"C"** la relazione redatta dal dott. Antonino Guella, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto al n. 377-A e Revisore dei conti al n. 148769 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attestante che il patrimonio netto dell'associazione è superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), come asseverata con giuramento in data 15 dicembre 2022 con verbale a mio rogito rep. n. 6206 , ed attesto quindi che l'associazione è dotata del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22 4° comma CTS per l'acquisizione della personalità giuridica.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:20

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa quattro facciate di due fogli è stato da me redatto e letto, al comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio.

F.to Antonio Mazza

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

Allegato A
al Repertorio 6242
Raccolta 6837

FOGLIO DELLE PRESENZE
nell'assemblea del giorno 15 dicembre 2022
dell'Associazione
"CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA PADRE ANGELO ODV"

SOCI:

MAZZA ANTONIO

CRISTOFARO PIETRO ANTONIO

ANDREATTA FERDINANDO

SILVESTRI MANUELA

~~BERTELLINI MARIA~~

ROCCO GUGLIELMI

PASOLLI WALTER

~~LUSSI ALESSANDRO~~

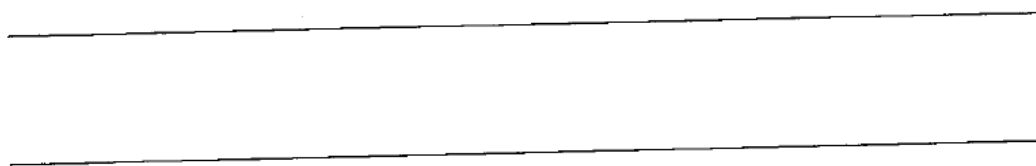
ANDREA MASCHIO

RUGGIRELLO FARIDA

PARCO SANTINI



Autore - Yone



Allegato B al Repertorio 6212/4837
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA PADRE
ANGELO ODV"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "*Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo ODV*", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria e verrà adottata con apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento ma può operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ODV" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "*Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo ODV*".
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ODV" non può più essere utilizzato.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, del Codice del Terzo settore, e specificamente indicate dalle lettere:
 - Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 23, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53. e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n);
- servizi finalizzati al l'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106 (lett. p);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché di carattere residenziale temporaneo diretto a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (lett. x).

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione intende:

- perseguire forme percorsi educativo-formativo, solidarietà sociali e di impegno civile per contrastare l'emarginazione, per accogliere la vita e migliorarne la qualità, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, con un'apertura che vada oltre i confini provinciali e nazionali;
- perseguire, in particolare, l'accoglienza delle donne in difficoltà nell'accettare l'esistenza del bambino concepito o già nato o comunque in difficoltà nella gestione della propria vita.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- la creazione e la gestione di ambienti sereni di accoglienza;
- la realizzazione ed il sostegno di iniziative idonee a fare sì che la maternità e la paternità siano atti responsabili;
- la formazione, il sostegno e la diffusione, anche con opportuni corsi, a gruppi di volontari;
- la promozione umana delle persone accolte, affinché riescano a recuperare il rapporto con la famiglia di appartenenza ed integrarsi positivamente, sotto il profilo psicologico, morale, culturale ed economico, nella società civile.

3. L'Associazione perseguirà le proprie finalità istituzionali anche attraverso la promozione ed il sostegno di iniziative di solidarietà internazionale, con particolare attenzione a quelle rivolte ai soggetti delle aree più povere del mondo.

4. L'Associazione potrà, inoltre, promuovere in Italia ogni attività diretta a

realizzare l'adozione di bambini in stato di abbandono provenienti da altri paesi garantendo il principio di sussidiarietà internazionale, intesa unicamente come strumento per dare una famiglia ai bambini che ne sono privi, superando ogni pregiudizio derivante dalla diversità etnica e geografica, dell'aspetto fisico, della religione, della casta, e della classe sociale, delle circostanze in cui sono nati, dei costumi e delle tradizioni, sostenendo in tal modo il fine essenziale della paternità /maternità responsabile, biologica e non, intese entrambe come insostituibile valore sociale.

5. L'Associazione potrà anche:

- promuovere e realizzare nei paesi in via di sviluppo progetti di solidarietà e progetti di cooperazione internazionale a breve, medio, lungo termine aventi per finalità la prevenzione dell'abbandono dei minori, il reinserimento familiare, l'adozione nazionale, l'affidamento familiare locale, la scolarizzazione, la promozione dello sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione, la creazione di strutture polifunzionali di assistenza ai minori e l'attuazione di interventi per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia;
- attuare programmi per la formazione e l'impiego di persone volontarie dei Paesi in via di sviluppo e italiani;
- realizzare programmi ed iniziative di formazione in loco per cittadini dei Paesi in via di sviluppo;
- organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori;
- promuovere iniziative di aggiornamento/formazione degli insegnanti sulle tematiche di educazione allo sviluppo dell'interculturalità con prospettive ed orientamenti pedagogico-didattici nelle scuole;
- collaborare con le istituzioni, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non-governative, associazioni ed enti, pubblici e privati, sia a livello nazionale che internazionale, per i programmi e le iniziative sopra enunciate;
- curare l'aggiornamento e la diffusione gratuito di materiale informativo sulle iniziative e i progetti di solidarietà e di cooperazione internazionale;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

6. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

7. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) organizzazioni di volontariato. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runt.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento

della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla

prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti

necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci; il Presidente ed il Vice presidente;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati, anzi dico 1/10 dei soci.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla

convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai

sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di voto per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è

eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Il numero di consiglieri può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.

3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

8. Le votazioni si effettuano con voto palese.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in

particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
 - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. In sua assenza, spetta al Vice Presidente.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'assemblea per la loro sostituzione. Tuttavia, se, e nella misura in cui la legge lo consenta, il Consiglio Direttivo può applicare il meccanismo previsto dall'art. 2386 c.c. come ivi richiamato ed in quanto compatibile

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, può essere formato anche da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi

trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, può essere formato anche da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di

revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Titolo V

I libri sociali

Art.24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di

- altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Antonio Mazza

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

Trento, 14 dicembre 2022

Dichiarazione

relativa alla situazione patrimoniale dell'Associazione "Casa di Accoglienza alla Vita Padre Angelo ODV", con sede in Trento, viale Bolognini n. 28, Codice Fiscale 96041500222.

Il sottoscritto

Antonino Guella nato a Palermo il 05/09/1963, residente a Trento (Prov. TN), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto al n. 377-A e Revisore dei conti al n. 148769 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ha provveduto

all'esame del Bilancio relativo alle risultanze contabili alla data del 30 settembre 2022 (allegato) e della documentazione di riferimento dell'Associazione, al fine del riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel RUNTS e di attestare la consistenza e la composizione del patrimonio, verificando che il patrimonio così risultante rispetti la soglia minima fissata dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017.

Premesso

Tenuto conto delle finalità della presente perizia, la determinazione del patrimonio netto dell'associazione è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1. Immobilizzazioni materiali

Si è valutato che la procedura di ammortamento operata dall'associazione ben esprima il valore d'uso corrente delle immobilizzazioni materiali iscritte nell'inventario. Conseguentemente, ai fini della presente perizia, vengono confermati i valori netti contabili alla data di riferimento.

Allegato C
al Repertorio 6212
Raccolta 4837



Relativamente al compendio immobiliare, costituito dalle p.ed. 2023, sub. 8, 15, 16 e 80 in C.C. Trento, nonché dalle p.ed. 155/2, sub. 1 e 2 in C.C. Contà (già Comune di Flavon), la verifica del valore corrente è stata condotta – ove possibile, tenuto conto della disponibilità di transazioni rilevate dall'Agenzia del Territorio competente – sulla base delle quotazioni OMI. Con riguardo agli immobili di Via G.B. Lampi n. 14 a Trento è stato riscontrato un valore di mercato superiore sia al valore contabile netto iscritto a bilancio, sia al costo storico di acquisizione. Prudenzialmente, e seguendo le finalità dettate dalla presente perizia, è stato confermato il valore di iscrizione a libro, al netto degli ammortamenti operati.

Con riguardo, infine, agli immobili di Via Casai n. 5 a Contà, in assenza di valori OMI direttamente riferibili alla tipologia di immobile, opportunamente deprezzate le tariffe attribuibili agli immobili di civile abitazione, si ottiene un valore presumibile di mercato superiore al valore contabile netto. Come per gli altri immobili, è stato quindi confermato il valore di iscrizione a libro, al netto degli ammortamenti operati.

2. Immobilizzazioni finanziarie

Il saldo contabile si riferisce a depositi cauzionali su contratti di locazione in essere. Si conferma quindi il saldo iscritto a bilancio.

3. Crediti

E' stata verificata l'esigibilità e recuperabilità dei crediti iscritti nell'attivo. Dall'esame condotto si è ritenuto di operare una svalutazione dei crediti correnti, ciò per complessivi Euro 18.607,70.

4. Disponibilità liquide

Trattandosi di valori numerari, la verifica è stata operata sulla base degli

estratti conto bancari e di cassa contante alla data del 30/9.

5. Fondo TFR

Il saldo rappresenta l'effettivo debito maturato al 31/12/2021 nei confronti del personale dipendente in carico, al netto degli utilizzi registrati nel corso dell'esercizio corrente.

6. Debiti

Ammontano complessivamente ad Euro 82.343,13 e si riferiscono per Euro 21.306,84 al saldo passivo del conto corrente Cassa di Trento n. IT03C0830401864000064400472 e per la restante parte a debiti commerciali, per salari e stipendi, nonché a ritenute erariali e previdenziali.

7. Riserve vincolate da ricostituire

Trovano iscrizione, all'interno della voce Patrimonio netto, riserve vincolate riferite a specifici progetti, non ancora terminati alla data di riferimento della presente perizia, per i quali l'associazione ha ricevuto risorse finanziarie dedicate. Dette riserve sommano complessivamente Euro 98.732,13 e costituiscono una componente del patrimonio netto da ricostituire successivamente alla definizione del fondo di dotazione di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017.

	Saldo 30/09	Rettifiche	Perizia
1. Immobilizzazioni			
materiali	224.186,70		224.186,70
2. Immobilizzazioni			
finanziarie	1.404,45		1.404,45
3. Crediti	365.729,64	-18.607,70	347.121,94
4. Disponibilità liquide	125.618,36		125.618,36

5. Fondo TFR	- 72.028,01	- 72.028,01
6. Debiti	- 82.343,13	- 82.343,13
PATRIMONIO NETTO	562.568,01 - 18.607,70	543.960,31
*** * ***		

Sulla base di quanto constatato e verificato nell'esame degli atti

attesta

che alla data del 30 settembre 2022 il Patrimonio Netto dell'Associazione è costituito da:

- Fondo di dotazione per riconoscimento della personalità giuridica pari a Euro 15.000,00;
- Riserve vincolate pari a Euro 98.732,13;
- Patrimonio libero (Riserve di utili o avanzi di gestione, al netto delle perdite subite e considerate le rettifiche operate ai fini della presente perizia) pari a Euro 430.228,18.

A conclusione, si evidenzia che il valore del patrimonio al 30/09/2022 risulta superiore all'ammontare minimo di Euro 15.000,00 fissato dall'art. 22, del D.Lgs. n. 117/2017 per il conseguimento della personalità giuridica delle associazioni.

In fede.

- dott. Antonino Guella -







Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Trento n. 39331 del 10/09/2009

Repertorio n. 6206

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI GIURAMENTO
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quindici dicembre duemilaventidue, in Trento, nel mio Studio.

15 dicembre 2022

Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento, con Studio ivi in via Torre Verde n. 25**, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **GUELLA ANTONINO** nato a Palermo il giorno 5 settembre 1963, con residenza in Trento, via Palermo n. 24, commercialista, Codice Fiscale GLL NNN 63P05 G273F, cittadino italiano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto al n. 377-A e Revisore dei conti al n. 148769 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi presenta la relazione da lui redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del D.lgs. 117/2017, chiedendomi di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su una facciata di un foglio è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva ed a conferma lo sottoscrive con me Notaio alle ore 14:35

Antonino Guella
Elia Morandi notaio



Elia MORANDI
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
emorandi@notariato.it

